



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 – 36010 ROTZO (VI)

Tel. 0424 691003 – Fax 0424 691276 – mail: info@comune.rotzo.vi.it

PEC: servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it

Sito internet: <http://www.comune.rotzo.vi.it/>

Reg. Ord. N. 01/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DI ZONA DISCO ORARIO NEL PARCHEGGIO RETROSTANTE IL CENTRO CULTURALE.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale intende predisporre la regolamentazione della sosta dei veicoli a mezzo disco orario in via Capovilla nell'area retrostante il Centro Culturale;

Ritenuto opportuno consentire, in favore degli utenti dei servizi pubblici ed assimilati, un rapido avvicendamento delle soste consentendo così l'uso del parcheggio agli utenti che fruiscono delle attività commerciali, centro culturale, ambulatorio medico e farmacia;

Sentito in merito il Comando di Polizia Locale;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

DATO atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- Dal giorno 01/02/2021 e fino a revoca della presente Ordinanza, l'istituzione della sosta regolamentata con disco orario per la durata di 60 minuti nella fascia oraria dalle ore 0 alle ore 24 di tutti i giorni, compresi i festivi, su tutta l'area retrostante il Centro Culturale ubicato in Via Capovilla, come precedentemente individuata;**
- L'ordinanza sarà resa efficace in seguito al posizionamento di apposita segnaletica;
- Avverso la presente ordinanza, è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi degli artt. 29 e 41 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
- In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg. dall'apposizione della segnaletica stradale, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.
- Il personale Polizia Locale e gli altri addetti ai servizi di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285, a far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;

che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Comunale, li 29/01/2021



IL SINDACO

Pellizzari Aldo